

# RESTITUZIONE COSTI ESTINZIONE ANTICIPATA. MC DIFFIDA NOVE FINANZIARIE

Dove sei: [Homepage](#) > [Notizie e comunicati](#) > Restituzione costi estinzione anticipata. MC diffida nove finanziarie  
18-11-2019



Movimento Consumatori ha diffidato nove tra i principali operatori finanziari nel settore del credito al consumo a rispettare quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea (sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 *Lexitor*).

La Corte di giustizia ha ritenuto che la direttiva 2008/48/CE che regola i prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all'acquisto di beni e servizi), in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, imponga una riduzione di tutti i costi.

Movimento Consumatori ha chiesto quindi a Compass Banca S.p.A., Fidelity S.p.A., Findomestic Banca S.p.A., Prestitalia S.p.A., AGOS Ducato S.p.A., Credem S.p.A., Futuro S.p.A., Pitagora S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A. di modificare le clausole dei contratti di credito ai consumatori, al fine di rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia.

Le banche e gli altri intermediari dovranno restituire ogni costo anticipato, senza distinguere tra quelli connessi alla durata del contratto (costi *recurring*, quali gli interessi e i costi assicurativi), e costi che non dipendono dalla durata del finanziamento in quanto, ad esempio, collegati alla sua erogazione ("*up front*": spese di istruttoria, commissioni per intermediari e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).

"Auspichiamo - **afferma Paolo Fiorio, legale dell'associazione** - che gli intermediari, diano piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte di giustizia, e modifichino immediatamente le condizioni generali di contratto, altrimenti Movimento Consumatori dovrà chiederne l'inibitoria collettiva ai tribunali competenti. Le sentenze della Corte di giustizia sono infatti direttamente applicabili con effetti retroattivi e impongono anche alla Banca d'Italia e all'Arbitro Bancario Finanziario di rispettarne i principi per assicurare una corretta applicazione del diritto dell'Unione europea".

"L'estinzione anticipata dei prestiti ai consumatori - **rileva Alessandro Mostaccio, segretario generale MC** - è infatti una pratica sempre più frequente per i contratti di cessione del quinto ai quali accedono spesso le fasce più deboli della popolazione, perché gli è precluso ogni diverso accesso al credito. I tassi di questi prestiti sono alle stelle (oggi la soglia d'usura è del 18,2%) e dipendono proprio dalle commissioni

anticipate al momento della conclusione dei contratti. Si tratta di tassi ingiustificati rispetto ai rischi limitati per i finanziatori, coperti dalla cessione e dalla polizza. Auspichiamo che la sentenza della Corte di giustizia possa contribuire ad eliminare queste gravi distorsioni del mercato, rendendolo più trasparente, concorrenziale ed equo per i consumatori”.

**[Intervento di Paolo Fiorio, legale MC a Radio 24](#)**  
**[Intervento di Paolo Fiorio a Radio Articolo 1](#)**

## Prestiti, consumatori: “Arbitro bancario vuole tagliar fuori i clienti italiani dai rimborsi dei costi in caso di estinzione anticipata”



Una sentenza della Corte di giustizia europea ha chiarito che se il contratto si interrompe prima del termine vanno rimborsati proporzionalmente tutti i costi correlati, fissi e variabili. L'Abf ha predisposto un fascicolo da sottoporre alla Conferenza dei collegi giudicanti che dovranno poi dirimere eventuali controversie fra clienti e finanziarie. Il Movimento consumatori: "Dentro hanno messo anche un documento dell'Abi e pareri legali di parte" *di Fiorina Capozzi* | 22 NOVEMBRE 2019

La Corte di giustizia europea impone una **riduzione di tutti i costi** sostenuti per ottenere un **prestito** nel caso di **estinzione anticipata del finanziamento**. **Banche e intermediari** italiani prendono tempo. Intanto l'**Arbitro bancario** scende in campo predisponendo un fascicolo da sottoporre alla Conferenza dei collegi giudicanti che dovranno poi dirimere eventuali **controversie** fra clienti e istituzioni finanziarie. Obiettivo: concordare in “riunioni informali” un’impostazione univoca per tutto il territorio nazionale. Fin qui, tutto regolare. O quasi, visto che, secondo il **Movimento Consumatori**, il corposo dossier inviato dall’Arbitro bancario include anche “un **documento redatto dall’Abi**”, la potente associazione delle banche. Include poi anche documenti prodotti dal Conciliatore bancario e alcuni **pareri di studi legali**. Il tutto inviato “**in assenza di ogni consultazione pubblica**” come denuncia l’associazione guidata da **Alessandro Mostaccio** in una missiva datata 19 novembre indirizzata all’Arbitro e a Bankitalia. Con il rischio, secondo l’associazione, che la documentazione possa indurre i collegi a valutare

un'interpretazione restrittiva della sentenza e tagliare fuori i clienti italiani da eventuali rimborsi.

“Riteniamo che quanto occorso vada ben al di là di quella necessaria **imparzialità** che deve essere garantita in ragione delle funzioni decisorie attribuite dalla legge istitutiva all'Arbitro. In particolare riteniamo inaccettabile che, in assenza di un **invito pubblico** rivolto a tutti i soggetti deputati a nominare i componenti dei collegi, vengano raccolti, non si sa bene attraverso quali canali ufficiali o privati, documenti di parte, spesso redatti per **evidenti esigenze di difesa di interessi specifici, e fin “confidenziali” o anonimi** o indirizzati a specifici clienti dei professionisti”, si legge ancora nella lettera del Movimento Consumatori all'Arbitro Bancario. Anche perché, in attesa della posizione della *Conferenza dei collegi*, dalla data della sentenza sono sospesi tutti i giudizi pendenti sul tema e riguardanti sostanzialmente **prestiti al consumo**, ma anche **cessione di un quinto dello stipendio o della pensione**.

La tensione sulla vicenda è estremamente elevata. Non a caso, nella lettera, indirizzata all'Arbitro bancario e a Bankitalia, l'associazione dei consumatori stigmatizza il comportamento “del tutto anomalo” dell'Arbitro e chiede di “rinviare ogni riunione ad oggi programmata dei Collegi territoriali e di conseguenza della Conferenza dei Collegi e di invitare formalmente il Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) ad esprimere (..) una propria posizione” sulla sentenza **Lexitor**. Detta in altri termini, i consumatori chiedono di poter dire la loro su un tema che, mutatis mutandis, potrebbe replicare nel settore finanziario quanto accaduto nel comparto delle telecomunicazioni con le bollette a 28 giorni.

Al momento non è chiaro ancora quali siano in numeri in ballo, ma di certo la questione preoccupa non poco gli intermediari finanziari. Per capirne la ragione basta entrare nel merito della sentenza della Corte di Giustizia europea numero 383 dell'11 settembre 2019. Per dirimere un contenzioso fra la società di recupero crediti Lexitor e tre banche, la Corte europea chiarisce definitivamente che l'estinzione anticipata di un finanziamento porta in dote anche la revisione proporzionale di tutti i costi correlati al prestito. Non solo quelli “**variabili**” in funzione della durata del prestito come ad esempio gli interessi, ma anche quelli “**fissi**” come ad esempio il costo di un'**assicurazione** legata al prestito.

Peccato però che finora le banche italiane si siano orientate diversamente ritenendo di dover applicare lo “sconto” solo sui **costi correlati** alla durata del finanziamento. Di qui le prospettive di **scontro** fra istituti di credito e i clienti, nonché la decisione del Movimento dei consumatori di diffidare nove tra i principali operatori finanziari del settore credito al consumo (**Compass Banca, Fiditalia, Findomestic Banca, Prestitalia, Agos Ducato, Credem, Futuro, Pitagora, Santander Consumer Bank**). Anche perché “l'estinzione anticipata dei prestiti ai consumatori è una pratica sempre più frequente per i contratti di cessione del quinto ai quali accedono spesso le fasce più deboli della

popolazione, perché gli è precluso ogni diverso accesso al credito – spiega Alessandro Mostaccio, segretario generale del Movimento consumatori – I tassi di questi prestiti sono alle stelle (oggi la **soglia d'usura è del 18,2%**) e dipendono proprio dalle **commissioni** anticipate al momento della conclusione dei contratti. Si tratta di tassi ingiustificati rispetto ai rischi limitati per i finanziatori, coperti dalla cessione e dalla polizza”. Per questa ragione il Movimento auspica che gli intermediari diano piena applicazione alla sentenza modificando anche le condizioni generali di contratto. In caso contrario il “Movimento Consumatori dovrà chiederne l’inibitoria collettiva ai tribunali competenti – afferma **Paolo Fiorio**, legale dell’associazione -. Le sentenze della Corte di giustizia sono infatti direttamente applicabili con effetti **retroattivi** e impongono anche alla **Banca d'Italia** e all’Arbitro Bancario Finanziario di rispettarne i principi per assicurare una corretta applicazione del diritto dell’Unione europea”. L’impressione è insomma che lo scontro fra consumatori e intermediari sull’applicazione della sentenza della Corte sia appena iniziato. E che, almeno per ora, i rimborsi per i clienti siano ancora lontani

# “Estinzione anticipata del prestito? La finanziaria deve restituire i costi”

Di

**enrico cinotti**

18 Novembre 2019

**Movimento consumatori** ha **diffidato 9** tra i principali **operatori finanziari** nel settore del credito al consumo (cessione del quinto e prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi) a **rispettare** quanto stabilito dalla **Corte di giustizia europea** (sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 *Lexitor*): in caso di **estinzione anticipata** dei finanziamenti, ci deve essere una **riduzione di tutti i costi**.

Movimento Consumatori ha chiesto quindi a **Compass Banca**

S.p.A., **Fiditalia S.p.A.**, **Findomestic Banca S.p.A.**, **Prestitalia S.p.A.**, **AGOS Ducato S.p.A.**, **Credem S.p.A.**, **Futuro S.p.A.**, **Pitagora S.p.A.**, **Santander Consumer Bank S.p.A.**

di **modificare** le **clausole** dei contratti di credito ai consumatori, al fine di rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia.

Le banche e gli altri intermediari dovranno **restituire** ogni **costo anticipato**, senza distinguere tra quelli connessi alla durata del contratto (costi *recurring*, quali gli **interessi** e i **costi assicurativi**), e costi che non dipendono dalla durata del finanziamento in quanto, ad esempio, collegati alla sua erogazione (“up front”: **spese di istruttoria**, **commissioni per intermediari** e ogni altra spesa sostenuta al momento della conclusione del finanziamento).

“Auspichiamo – afferma **Paolo Fiorio**, legale dell’associazione – che gli intermediari, diano piena e immediata applicazione alla sentenza della Corte di giustizia, e modifichino immediatamente le condizioni generali di contratto, altrimenti Movimento consumatori dovrà chiederne l’**inibitoria collettiva ai tribunali competenti**. Le sentenze della Corte di giustizia sono infatti direttamente applicabili con **effetti retroattivi** e impongono anche alla Banca d’Italia e all’Arbitro bancario finanziario di rispettarne i principi per assicurare una corretta applicazione del diritto dell’Unione europea”.

“L’estinzione anticipata dei prestiti ai consumatori – spiega **Alessandro Mostaccio**, **segretario generale Mc** – è infatti una pratica sempre più frequente per i contratti di cessione del quinto ai quali

accedono spesso le fasce più deboli della popolazione, perché gli è precluso ogni diverso accesso al credito. I **tassi** di questi prestiti sono **alle stelle** (oggi la soglia d'usura è del 18,2%) e **dipendono** proprio dalle **commissioni anticipate** al **momento** della **conclusione** dei **contratti**. Si tratta di tassi ingiustificati rispetto ai rischi limitati per i finanziatori, coperti dalla cessione e dalla polizza. Auspichiamo che la sentenza della Corte di giustizia possa contribuire a eliminare queste gravi distorsioni del mercato, rendendolo più trasparente, concorrenziale e equo per i consumatori”.

PLTV riporta articolo di Gianfranco Ursino pubblicato il 14 dicembre 2019.

*Per l'Authority la sentenza della Corte di Giustizia UE si applica anche in Italia per le future estinzioni anticipate dei prestiti.*

Per il futuro non ci dovrebbero essere più dubbi.

La recente sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia Europea produce effetti anche nell'ordinamento italiano. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione di tutti i costi, anche quelli sostenuti in fase di stipula del contratto. A ribadire questo orientamento è Banca d'Italia che, come preannunciato da Plus24 il 16 novembre scorso, ha inviato il 4 dicembre 2019 una circolare agli intermediari vigilati per fornire dei chiarimenti sull'attuazione della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18, della Corte Ue.

### **il Silenzio sulla retroattività**

Le indicazioni dell'Autorità di vigilanza fanno riferimento in particolare ai nuovi contratti e a quelli in essere ancora aperti. Non viene fatto alcun riferimento, invece, sulla portata della sentenza Lexitor sui contratti di finanziamento già chiusi anticipatamente. Un piccolo particolare che avrebbe un impatto devastante sui bilanci delle banche e delle società finanziarie, considerando che in questo caso la prescrizione sarebbe di 10 anni. Sulla delicata questione della retroattività Banca d'Italia quindi non si esprime e lascia alla magistratura il compito di pronunciarsi. E la prima sentenza che richiama il caso Lexitor in Italia non si è fatta attendere ed è arrivata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n°10489 del 22 novembre 2019 (vedi approfondimento in pagina).

### **L'oggetto del contendere**

Nella cosiddetta sentenza «Lexitor», l'11 settembre scorso la Corte di Giustizia Ue ha sancito il diritto del consumatore, in caso di richiesta di rimborso anticipato del credito, di vedersi ridurre tutti i costi a carico, compresi quelli che, essendo volti a remunerare attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto (come per esempio le spese di istruttoria), non dipendono dalla durata del finanziamento. Secondo la lettura fornita dalla Corte, pertanto, il consumatore ha diritto a una riduzione sia degli oneri cosiddetti recurring, ovvero delle spese legate alla durata del rapporto di credito, che delle spese up-front, costituite dagli esborsi connessi alla concessione del finanziamento. Un'interpretazione dell'articolo 16 della direttiva Ue 48/2008 in netto contrasto con la normativa italiana in materia, ed in particolare rispetto all'articolo 125-sexies del Testo unico bancario (Tub), nel quale il legislatore nazionale, riprendendo quasi testualmente il testo della citata direttiva, riconosce ai consumatori in caso di rimborso anticipato del prestito il «diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari



all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Inoltre la materia è stata disciplinata dalle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e, successivamente, in più occasioni l'Autorità di vigilanza ha fornito ulteriori indicazioni agli intermediari finanziari su questo argomento, da ultimo con gli "Orientamenti di Vigilanza in materia di cessione del quinto", pubblicati il 30 marzo 2018. Una disciplina che in Italia finora è stata interpretata dalla giurisprudenza e dell'Arbitro Bancario Finanziario (Abf), nella direzione di riconoscere al consumatore la restituzione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, per la quota non goduta, dei soli oneri correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto (costi recurring) e non anche quelli imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front). Ma adesso tutto cambia.

### **le parole di banca d'italia**

Nella comunicazione inviata agli intermediari il 4 dicembre 2019 Banca d'Italia afferma innanzitutto che «in base all'articolo 6 del Tub, le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria». L'authority di Via Nazionale chiarisce quindi subito agli intermediari che occorre allinearsi al quadro delineato dalla sentenza Lexitor e che le linee orientative che fornisce nella suddetta circolare dovranno costituire un punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori.

Bankitalia, nel trattare i criteri di rimborso ai consumatori specifica innanzitutto che «con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A questi fini, gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d'Italia in occasione dell'emanazione degli "Orientamenti di vigilanza" in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con riguardo alle indicazioni sull'opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel Tasso annuo nominale (cosiddetto Tutto Tan, ndr) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l'attività di intermediazione del credito. Schemi tariffari che non prevedono l'applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento». Fin qui le indicazioni riguardano in particolare i futuri contratti.

Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di un finanziamento già in essere, Banca d'Italia afferma che «gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (upfront), la Banca d'Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato). Resta ferma la facoltà per gli intermediari di ridefinire conseguentemente gli accordi con le reti distributive». **Si tratta quindi di indicazioni di moral suasion che gli intermediari dovrebbero seguire. Ma sulla retroattività della sentenza Lexitor sulla comunicazione di Banca d'Italia non c'è neanche una parola.**

#### CONDIVIDI

[Facebook](#)

[Twitter](#)